

## TORNATA DEL 31 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile portante proibizione agli stranieri di acquistare beni stabili nello Stato — Emendamento proposto dal senatore Galli, combattuto dal guardasigilli — Non è appoggiato — Volazione ed approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

### SUNTO DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** Si darà notizia al Senato di un sunto di petizioni ultimamente presentate.

**CIBRARIO, segretario (Legge):**

49. Crosetti Fabiano, di Nizza, supplica il Senato a volersi adoperare perchè nella Gazzetta ufficiale del regno vengano pubblicate tutte le nomine, promozioni, traslocazioni, provvisori a riposo, destinazioni, ecc., degli impiegati dei regi Stati, come pure acciocchè vengano spediti con maggior diligenza i numeri del foglio ufficiale suddetto.

50. Crivelli Giuseppe, dottore, presenta due memorie nelle quali, premessa l'esposizione delle sue circostanze, prega il Senato ad interessarsi in suo favore.

51. Fasu Giovanni Antonio chiede che nei pubblici dibattimenti di Cagliari non possano introdursi persone estranee dove siedono i consiglieri.

52. Negro Domenico supplica il Senato ad adoperarsi a che il corpo della famiglia di giustizia sia ammesso al godimento dei diritti civili politici e militari.

### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE GLI STRANIERI AD ACQUISTARE BENI STABILI NELLO STATO.

**PRESIDENTE.** Ha ora luogo la relazione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile.

La parola è al senatore Demargherita, relatore della Commissione.

**DEMARGHERITA, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 268.)

**PRESIDENTE.** La legge è così concepita:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme con qualunque altra speciale disposizione che tolga o limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, affitto od a colonia. »

Trattandosi di un unico articolo di legge, la discussione generale si confonde colla particolare.

**GALLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Galli.

**GALLI.** Signori, non è certamente per oppormi alla legge, ma è solamente per fare qualche considerazione, ch'io domandai la parola. Io credo questa legge utile e conveniente; utile in quanto che è cosa provata che aumentando il con-

corso degli acquirenti aumenta il prezzo dello stabile che si vorrebbe vendere; per conseguenza non c'è dubbio sulla sua utilità. È vero che molti dicono: ma l'entrata, la rendita di questi capitali e di questi fondi stabili che si vendereanno va fuori di Stato. Io rispondo: vi è l'interesse del capitale sborsato per l'acquisto, anzi il capitale generalmente che si esigerà per queste vendite sarà forse impiegato in speculazioni commerciali; il commercio per lo meno rende il 6 per 100 ed i terreni non rendono che il 4; per conseguenza vi sarebbe sempre il vantaggio del 2 per 100 che generalmente il paese profitterebbe su questi contratti.

Quanto alla convenienza la trovo poi tutta, perchè è una legge più in rapporto colla civiltà e colla buona armonia che deve esistere tra Governo e Governo; ma con tutto ciò mi sembra che bisogna andare con una certa qual cautela, e che non è necessario di fare una legge generale così che non abbia una tutela qualunque nella solita clausola che si interpone generalmente in tutte le contrattazioni internazionali, e medesimamente in tutte le leggi che riguardano i forestieri, cioè la reciprocità di trattamento. Perchè dimenticare una clausola come quella così salutare? Io non lo vedo. Mi si dice che quando occorrerà il caso si farà un'altra legge; ma la legge è già bell'e fatta introducendo quella clausola.

Facciano poi tutti gli altri confinanti quello che vorranno, ciò sarà sempre una regola fissa, tratteremo gli altri come ci hanno trattato noi. Non capisco questa generosità di voler trattare i forestieri in casa nostra meglio di quello che i medesimi tratteranno i nostri in casa loro.

**SICCARDI**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Prima chieggo all'onorevole senatore Galli se questa è semplice osservazione o se intenda fare un emendamento alla legge.

**GALLI**. Propongo un emendamento il quale io tengo scritto. Esso consiste nell'aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: *tuttavia che pel loro rispettivo paese non sta in vigore alcuna legge restrittiva di una simile facoltà e reciprocità di trattamento.*

**PRESIDENTE**. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

**SICCARDI**, ministro di grazia e giustizia. Avrò l'onore di esporre brevemente al Senato il principale motivo che mi indusse a prescindere dalla clausola di reciprocità desiderata dall'onorevole signor preopinante. Questo motivo lo trassi sostanzialmente da principii che mi parvero strettamente collegati colle disposizioni del nostro diritto comune. Io credo che mediante la proposta abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile non si possa aver altro intendimento, fuori quello di ridurre l'oggetto di cui si tratta ai principii del nostro diritto comune. Quali sono i principii che regolano la reciprocità secondo le generali disposizioni del nostro diritto? La reciprocità, secondo che è definita e regolata dal nostro Codice, non riguarda che i diritti meramente civili; per quelli che sono collocati nella categoria dei diritti civili, la reciprocità ha luogo, ma la facoltà di acquistare e possedere stabili a titolo oneroso non fu mai classificata fra i diritti propriamente civili.

L'origine di questa facoltà risale più in alto, risale al diritto della natura e delle genti. Questo non mai nelle nostre leggi fu soggetto alla reciprocità. Quanto alle regio Costitu-

zioni ne è chiaro argomento la legge stessa che emanò nel 1818 relativamente ai Ginevrini. Se intanto gli stranieri non avessero potuto acquistare, possedere nello Stato beni stabili a titolo oneroso, fuorchè concedendo l'istessa facoltà ai nostri nazionali, certamente dopo la legge del cantone di Ginevra, che escludeva i nostri nazionali dall'acquistare e possedere su quel territorio, non sarebbe stata necessaria una legge espressa per escludere dalla stessa facoltà i Ginevrini riguardo al nostro territorio.

La menzione stessa di questa legge dimostra che abbisognava far una legge speciale, per ciò che non era contenuto nei principii generali. Quanto poi al Codice, la cosa è viepiù chiara, giacchè testualmente il Codice dice che gli stranieri saranno soggetti alla reciprocità solamente per i diritti civili. Dirò qui che mai nella nostra giurisprudenza fu annoverato il diritto di acquistare e possedere stabili nel suolo nostro a titolo oneroso fra i diritti civili.

Aggiungerò poi che quando emanò il Codice civile si fece da qualche nazione amica una rappresentanza al Governo suggerita dal timore che colla disposizione del Codice si fosse voluto detrarre alcun che alla facoltà dei sudditi di quei Governi, di acquistare e possedere beni stabili sul suolo nostro, qualunque nel territorio di quei Governi nessuno straniero potesse possedere una gleba di terreno. Allora il Governo ha risposto che non ostante la disposizione di reciprocità inserita nel Codice civile, siccome questa reciprocità non riguardava che i diritti civili, essa non era di ostacolo, acciocchè i sudditi di quelle nazioni potessero continuare ad esercitare la facoltà che fino allora sotto l'imperio delle leggi anteriori avevano.

Io comprendo che può venir caso in cui convenga al Governo di escludere una nazione da questa facoltà, ma sarà allora un caso particolare, e quando questo caso si presenti, potrà sempre il Governo promuovere un provvedimento di ritorsione in conformità di quello che fu promosso nel 1818; ma questo provvedimento particolare di ritorsione mi pare che non sia da inserirsi nella nostra legislazione generale come principio permanente.

**PRESIDENTE**. L'emendamento del signor senatore Galli tende ad aggiungere alla fine dell'articolo, che cade in discussione la seguente clausola. (*Vedi sopra*)

Io debbo prima interrogare il Senato se intende di appoggiare quest'emendamento.

(Non è appoggiato.)

Resta aperta la discussione sull'articolo. Se non vi ha alcuno che chieda la parola porrò ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Ora si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	82
Voti favorevoli . . . . .	49
Voti contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

Debbo notificare al Senato che l'ordine del giorno di domani è la legge relativa all'emissione di una nuova rendita di 4 milioni di lire.

Intanto prego i signori senatori di passare nella sala delle conferenze per l'estrazione dei nuovi uffici.

La seduta è sciolta alle ore 3 e minuti 10.